

## INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX L.124/17

La "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" n.124/2017<sup>4</sup>, ai commi 125-129 dell'art.1, disciplina differenti obblighi di pubblicazione attinenti le "erogazioni pubbliche".

I soggetti interessati dalle previsioni normative, secondo il comma 125, sono, tra l'altro:

- le associazioni;
- le onlus;
- le fondazioni.

L'obbligo di pubblicazione è relativo a:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- vantaggi;
- contributi o aiuti;

erogati "in denaro o in natura", ma con esclusione delle erogazioni aventi:

1. carattere generale<sup>5</sup>
2. natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

La pubblicazione deve essere effettuata entro il **30 giugno** e riguardare le erogazioni ricevute nell'esercizio finanziario precedente. Per quanto attiene alle erogazioni di natura non monetaria occorre considerare il periodo in cui la stessa è fruita (Comunicato del 6 maggio 2019 di Assonime).

Le informazioni oggetto di pubblicazione sono (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 2 del 11 gennaio 2019):

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- erogazione ricevuta (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data e causale di incasso/ricezione.

---

<sup>4</sup> Come riformulata dal Decreto Legge n. 34/2019 (cd "decreto crescita"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

<sup>5</sup> Il Comunicato del 6 maggio 2019 di Assonime "Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita" specifica che sono esclusi dalla pubblicazione i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali – per es.5 per mille- contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

L'obbligo è soggetto alle seguenti due condizioni:-

1. tali sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, devono essere erogati da:
  - le pubbliche amministrazioni (di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - i soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/13<sup>7</sup>;
2. l'*"importo monetario"* di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura erogati nel periodo considerato deve essere uguale o superiore ai 10.000 euro (singolarmente, nell'ipotesi di unica erogazione, o cumulativamente, nel caso di più erogazione anche di diversa natura).

\*\*\*

Il comma 125-bis, altresì, stabilisce che le imprese hanno l'obbligo di pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le erogazioni di cui sopra, qualora rispettino le medesime condizioni sopra descritte. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e, comunque, quelle non tenute alla redazione della nota integrativa, l'obbligo è assolto mediante la pubblicazione delle informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza dei siti, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

\*\*\*

Al comma 125-ter, la Legge prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis da parte dei beneficiari, comporta:

- a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
- b) la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti da parte del trasgressore che non abbia ottemperato alla pubblicazione entro i 90 giorni dalla contestazione di cui al punto b).

Le sanzioni<sup>8</sup> di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Prima del Decreto Legge n. 34/2019 (cd "decreto crescita"), chiarimenti sulla L. n.124/2017 erano pervenuti da:

- a) il Consiglio di Stato, nel parere n. 1449/2018,
- b) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 2 del 11 gennaio 2019.

<sup>7</sup> Si tratta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2bis ossia: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, si applica in quanto compatibile, "...alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

<sup>8</sup> Trova applicazione la L.689/81 cd "Legge di depenalizzazione" a modifica del sistema penale e di disciplina in materia di sanzioni amministrative.

La Legge 124/2017<sup>9</sup>, come riformulata dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2019, trova applicazione alle FSN/DSA e alle eventuali società partecipate.

Per le erogazioni ricevute (compresi i contributi ricevuti da Sport e salute S.p.A. e dal CONI) la pubblicazione deve essere fatta per criterio di cassa mediante una tabella strutturata con i seguenti campi:

- a. denominazione soggetto erogante;
- b. codice fiscale soggetto erogante;
- c. tipologia di assegnazione a scelta tra le seguenti:
  - o sovvenzioni;
  - o sussidi;
  - o vantaggi,
  - o contributi o aiuti,
- d. causale;
- e. breve descrizione dell'oggetto;
- f. importo (valore) monetario;
- g. data erogazione (periodo di fruizione del bene strumentale).